



Rep. 662/2016

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 59 del 09-03-2016

(n. 345 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2016 - ACCONTO

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

**RICHIAMATE** le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RAMMENTATO** che, ai sensi del successivo comma 641 del succitato disposto normativo, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**RICHIAMATE**, ancora, le disposizioni recate dal comma 688, per il quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 30 del 12.06.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle predetta Imposta Unica;

**VISTO**, in particolare, l'art. 59, comma 4, del citato regolamento, per il quale il tributo viene liquidato in 3 rate di pari importo, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle scadenze del 16 marzo, 16 luglio e 16 ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RICHIAMATO**, ancora, l'art. 59, comma 6, del citato regolamento, secondo il quale, in caso di mancata adozione, entro il termine per il versamento della prima rata, delle tariffe di cui all'art. 48, il versamento della TARI è effettuato, a titolo di acconto, determinando la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 35% del tributo dovuto per l'anno precedente, con versamento della terza rata, a titolo di saldo, applicando le tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare e detraendo dall'importo complessivamente dovuto, gli acconti calcolati come in precedenza illustrato;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19 febbraio 2016 con la quale è stato differito il termine di versamento della prima rata della TARI dovuta per l'anno 2016, fissando tale termine al 31 marzo 2016 e confermate le scadenze per il versamento della seconda e terza rata, fissate al 16 luglio e 16 ottobre;

**RICHIAMATA**, ancora, la deliberazione C.C. n. 70 del 28.07.2015, con la quale sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe della predetta tassa sui rifiuti per l'anno 2015;

**RITENUTO** di dover provvedere alla riscossione, in acconto, del nuovo tributo per l'anno 2016, in applicazione delle citate disposizioni regolamentari, con il versamento da effettuarsi in due rate di pari importo, con scadenza al 31 marzo e al 16 luglio;

**VISTO**, a tal fine, l'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del predetto acconto TARI per l'anno di imposta 2016, per un totale di € 2.897.268,92, oltre il Tributo Provinciale pari al 5%, per un numero complessivo di partite pari a 10.723;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione di detto elenco e, contestualmente, disporre il relativo accertamento di entrata;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Approvare l'elenco dei contribuenti di cui in premessa relativo al Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – acconto anno 2016 – che si compone di n. 10.723 partite ruolo per un totale di €

2.897.268,92, oltre il Tributo Provinciale pari al 5%;

3. Di dare atto che, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19 febbraio 2016, la riscossione avverrà in due rate di pari importo, ciascuna pari al 35% del tributo dovuto per l'anno precedente, con scadenza fissata, rispettivamente, al 31 marzo 2016 e al 16 luglio 2015;
4. Di accertare, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma di € 2.897.268,92 con imputazione al capitolo 85 del bilancio corrente esercizio.

IL COMPILATORE

mdi

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 25 marzo 2016